



COMUNE DI SALERNO  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1322

**OGGETTO: PERSONALE RICORSO AMORELLI REGINALDA C/ COMUNE DI SALERNO -  
ESECUZIONE SENTENZA N. 257/06 - RESA AL TAR CAMPANIA SEZIONE DI  
SALERNO**

( Pro. N. 2007/1345 )

L'anno duemilasette addì diciannove del mese di Ottobre, alle ore 13:10 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO  
AVOSSA EVA  
BREDA ROBERTO  
CALABRESE GERARDO  
CONFORTI LUCIANO  
DE MAIO DOMENICO  
DE PASCALE AUGUSTO  
FIORE ANIELLO  
GUERRA ERMANNO  
MARAIO VINCENZO  
PICARONE FRANCESCO  
VALIANTE GIANFRANCO

|   |
|---|
| A |
| P |
| A |
| A |
| P |
| P |
| P |
| P |
| P |
| P |
| P |
| P |

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.  
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE FF  
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE  
AVOSSA EVA

## LA GIUNTA

Premesso che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Salerno , con sentenza n. 257/06, depositata in data 09.03.2006, per le ragioni in essa esposte, si è definitivamente pronunciato sui ricorsi nn.484 e 1642 del 1996, proposti dalla Dr.ssa Amorelli Reginalda, dipendente comunale inquadrata nella cgt. D, posizione economica D.3 , profilo professionale - istruttore direttivo amm.vo, con i quali veniva chiesto:

*1) l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti deliberativi:*

- a) Deliberazione di G.C. n. 0384, del 02.03.1994,esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'esame delle posizioni del personale dipendente ed in particolare l'esame di tutte le pratiche già sottoposte alla Commissione Paritetica per l'applicazione dell'art.40 del DPR 347/83;
- b) Deliberazione di G.C. n.3211, del 07.12.1994, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto“ Personale art.34 – allegato 2 DPR 333/90 – Provvedimenti –con la quale si stabiliva, tra l'altro, che gli inquadramenti del personale dipendente,operati in applicazione dell'art.40 del DPR 347/83, venivano dichiarati validi ed efficaci e, quindi, definitivi;
- c) Deliberazione di G.C. n.2884, del 22.11.1995, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto “ Personale – art.40 ex Dpr 347/83 – definizione provvedimenti – con la quale veniva approvato l'iter procedurale dell'Amministrazione nell'applicazione del DPR 347/83 ed, inoltre, preso atto che con la succitata deliberazione 3211/94, non opposta da alcuno nei termini:
  - gli inquadramenti del personale dipendente, operati in applicazione dell'art. 40 del DPR 347, ancorchè disposti a carattere provvisorio, venivano dichiarati validi, efficaci e definitivi;
  - i menzionati inquadramenti erano stati operati sulla base della declaratoria delle qualifiche professionali previsti dal citato DPR, attraverso la comparazione delle mansioni inerenti alla qualifica formalmente ricoperta dai dipendenti nel precedente ordinamento;
  - erano ritenute inefficaci le proposte formulate dalla Commissione Paritetica in ordine ad un diverso inquadramento del personale e, ove necessario, dichiarata la nullità iure et de iure dei pareri formulati dalla stessa Commissione;
- d) Deliberazione G.C. n. 303, del 20.02.1996,parimenti esecutiva a norma di legge,avente ad oggetto:” D.P.R. 347/83 art.40 – provvedimenti –“;

*2) la riunione degli stessi, il loro accoglimento e l'annullamento degli impugnati provvedimenti,fatte salve le ulteriori determinazioni di questa Amministrazione ;*

-che, in particolare, in sentenza viene dichiarato: “ Tanto premesso, deve rilevarsi che molteplici e non secondari i punti di divergenza tra la predetta declaratoria e quella corrispondente, ai sensi del DPR n.347/1983, alla sesta qualifica attribuita alla ricorrente con gli atti impugnati: per cominciare, “l'attività di studio, di ricerca, di programmazione”, che come si è visto costituisce uno dei connotati qualificanti il sesto livello ex DPR n.191/1979, esula dai connotati funzionali della sesta qualifica ex DPR 347/1983, per trovare invece fedele rispondenza in quelli intrinseci alla settima qualifica funzionale (che comporta tra l'altro,” attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione “); lo stesso vale per “l'elaborazione delle istruttorie occorrenti alle decisioni dell'organo politico e perciò comportanti sia la collaborazione con addetti a funzioni analoghe o superiori anche di settori diversi da quello nei quali l'addetto è specificamente impiegato, sia la collaborazione e il coordinamento di attività di addetti di altri livelli inferiori”, compiti anch'essi inerenti al sesto livello ex DPR n.191/1979 ed evidentemente estranei ai contorni funzionali della sesta qualifica ex DPR 347/1983 (alla quale si addice invece il mero “coordinamento di addetti a

qualifiche inferiori”), per risultare piuttosto simmetrici alla “collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale” ed alla responsabilità nell’istruttoria, predisposizione e formazione di atti e documenti”, costituenti prerogative mansionistiche dei dipendenti inquadrati nella settima qualifica ex DPR n.347/1983; inoltre, ad ulteriore dimostrazione dell’eccedenza professionale dei compiti inerenti al sesto livello ex DPR n.191/1979 rispetto a quelli connotanti la sesta qualifica attribuita alla ricorrente ex DPR n.347/1983, deve osservarsi che nell’ambito delle mansioni proprie del predetto sesto livello rientra l’attività di direzione e/o di coordinamento di unità organiche”, la quale afferisce all’ottava posizione funzionale ex DPR n.347/1983;

-che, come riportato in sentenza, il soddisfacimento delle pretese economiche, fatte valere dalla ricorrente, potrà derivare solo per effetto dell’attività rinnovatoria che l’Amministrazione è tenuta a porre in essere, nel rispetto delle indicazioni formulate nella stessa sentenza, laddove essa si risolva nell’attribuzione alla suddetta Dr.ssa Amorelli di un livello di inquadramento superiore a quello assegnatole con gli impugnati provvedimenti;

- che, in sede di applicazione del contratto di lavoro reso esecutivo dal DPR 347/83, alla Dr.ssa Amorelli, proveniente dal disciolto ISFA, con la qualifica di vice-segretario ( impiegata di concetto, come certificato dal Presidente dell’ex IPAAB di provenienza )venne attribuita la 6<sup>a</sup> Q.F. “Istruttore “ profilo Segretario Amministrativo “ applicando, come per tutti i dipendenti, la relativa declaratoria, in considerazione anche della corrispondenza tra la qualifica rivestita all’atto del passaggio al Comune e quella di cui al succitato contratto;

Richiamato l’art.40 del Dpr 347/83 che stabiliva : “ l’inquadramento ha decorrenza 1° gennaio 1983 sulla base delle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del presente accordo ,indipendentemente dal livello di inquadramento acquisito con precedenti accordi “

Rilevato che nel corso degli anni, per l’inquadramento nel DPR 347/83 si sono succedute numerosissime sentenze con una giurisprudenza consolidata nell’affermare che in sede di inquadramento ai sensi dell’art. 40 dello stesso Dpr, l’Amministrazione doveva tenere conto esclusivamente delle mansioni proprie della qualifica giuridica posseduta dal dipendente, indipendentemente dalle mansioni di fatto espletate;

- che, invero, il TAR Campania – sez.ne Salerno pronunciandosi definitivamente su ricorsi proposti da dipendenti di questo Comune e proprio sulle deliberazioni oggetto di impugnativa da parte della dott.ssa Amorelli, li ha respinti, affermando – tra l’altro - che ...” gli inquadramenti del personale dipendente nelle qualifiche funzionali previste dal D.P.R. 25/6/1983, n.347, concretandosi in un’operazione di mero raffronto tra le qualifiche del previgente ordinamento e quelle portate dal detto D.P.R., hanno carattere vincolato e non discrezionale ... (Cfr. Cons. di Stato – Sez.VI- 3.10.1990 n. 863; id. Sez.V 13.2.1993 n. 258)- ex multis sentenza n.1303/2003; sent.2361/2003; sent.1940/ 2004; sent.1941/2004);

- che, nell’intento di dare puntuale significazione della carriera della dipendente sin dal passaggio dall’Ente disciolto alle dipendenze del Comune e, quindi, di fornire ogni utile elemento finalizzato al succitato raffronto, si dà conto che:

a) con deliberazione di Giunta n.3237, del 14.06.1979, assunta con i poteri del Consiglio, riscontrata favorevolmente dalla Sezione Provinciale del CO.RE.CO., nella seduta del 17.07.1979, verbale n.157, per effetto della soppressione dell’ISFA e conseguenziale attribuzione delle relative funzioni al Comune, il personale trasferito, tra cui la dott.ssa Amorelli, venne inquadrato nei ruoli dei dipendenti comunali. In detta deliberazione venne indicato, tra l’altro, che la suddetta aveva prestato servizio ininterrottamente alle dipendenze dell’ISFA, fin dal 1° maggio 1970, con la succitata qualifica di “ Vice Segretaria”;

b) il Consiglio Comunale, con l'atto n.5, ddell'11.01.1980,avente per oggetto "Personale ex Patronato Scolastico ed ex ISFA – Provvedimenti " deliberava :

“ ratificare la delibera n.3237, del 14.06.1979 con le osservazioni dell'Assessore al Personale,per quanto riguardava l'inquadramento nei ruoli comunali del personale ex ISFA, dai quali risultava la seguente qualifica di assunzione:

- 1) Sig.ra AMORELLI Reginalda, nata il 22.09.1951, assunta dall'ISFA il 1°.5.1970, con la qualifica di impiegata di concetto;
- 2) Omissis.....

Di conseguenza, le qualifiche previste nella deliberazione di Giunta Comunale n. 3237/79 sarebbero dovute essere modificate nel senso sopra esposto.

La succitata deliberazione consiliare n.5/80, venne riscontrata favorevolmente dalla Sezione del Co.re.Co. nella seduta del 22.02.1980,n.44 di verbale;

c) con atto giuntale n. 707, del 04.02.1982, fu deliberato di attribuire -in via provvisoria e con decorrenza 1.11.1979(inizio del servizio c/o Comune di Salerno) - al personale dipendente proveniente dall'ex ISFA, i livelli retributivi ex DPR 191/79 e nello specifico, quindi, la dipendente de quo fu inquadrata nel 5° livello ex DPR 191/79;

d) la deliberazione n.4733/28, del 22.06.1982( provvedimento mai divenuto esecutivo) basava il superiore inquadramento della dott.ssa Amorelli nel 6° livello del DPR 191/79, unicamente sul fatto che la stessa risultava in possesso del diploma di laurea, laddove dall'esame degli atti deliberativi riguardanti l'interessata si ha agevolmente modo di rilevare che la sua qualifica giuridica non aveva subito modifica alcuna e, pertanto, per l'inquadramento bisogna fare riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Comunale, nella ratifica della già citata delibera n. 3237/79 e precisamente alla mansione della carriera di concetto;

- che, a tal proposito, va evidenziato che la 6^ qual. fun.le del D.P.R.347/83 è l'unica prevista, riferita e riferibile, alla carriera di concetto, infatti le q.f. 7^ ed 8^ attengono unicamente alla carriera direttiva e che tra l'altro per tali ultime qualifiche, all'atto del recepimento ed applicazione del succitato DPR 347/83, non risultano nemmeno previsti e pertanto disponibili nella pianta organica all'epoca vigente posti ad esse riconducibili, condizione indispensabile per l'eventuale successivo inquadramento giuridico;

Ritenuto, alla luce di tutte le considerazioni suesposte che il provvedimento rinnovatorio da adottare sulla base di quanto disposto dal TAR con la sentenza n.257/06 debba essere, in definitiva, l'attribuzione della 6^ qualifica funzionale ex D.P.R. 347/83 in favore della dott.ssa Amorelli ;

Ritenuto, pertanto di approvare la scheda di inquadramento così come predisposta dal Settore del Personale;

Visto il parere favorevolmente espresso dal Direttore del Settore del Personale sulla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;

Visto il parere favorevolmente espresso dal Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile della presente proposta;


#### DELIBERA

1) La premessa del presente provvedimento deve intendersi qui integralmente trascritta e, per l'effetto, rinnovare – come rinnova – nei confronti della Dr.ssa Amorelli Reginalda, l'inquadramento nella 6^ Q.F., in applicazione del contratto di lavoro reso esecutivo dal DPR 347/83, ai fini giuridici ed economici, dall' 1.01.1983, approvando conseguentemente l'allegata scheda di inquadramento. Tanto, dandosi atto, comunque, che la predetta dal 9.11.2001 risulta

inquadrata nella ctg. D, profilo: istruttore direttivo amm.vo a seguito di superamento di selezione interna.

2) Mandare ai Settori Ragioneria e Personale per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PERSONALE  
esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla  
sola regolarità tecnica della presente proposta di  
deliberazione.

IL DIRETTORE  


Si dichiara la regolarità contabile della  
presente proposta di deliberazione.  
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del  
presente atto, ai sensi dell'art. 94 dello Statuto  
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e  
contabile espressi.

Il Segretario Generale f.f.

